Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 16 febbraio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. **1304**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale di Pietà », con sede in Ruvo di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale di Pietà » di Ruvo di Puglia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 febbraio 1887, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale di Pietà », con sede in Ruvo di Puglia (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ruvo di Puglia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 febbraio 1887, modificato con regio decreto 15 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì **10** *febbraio* **1971**
Atti del Governo, registro n. **240**, *foglio n.* **173**. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1970, n. **1305**.

Istituzione in Lidingö (Svezia) di un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Stoccolma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Lidingö (Svezia) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Stoccolma e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, escluse le provincie di Bohusland, Dalsland, Halland, Alvsborg, Skaraborg, Varmland, Kristianstad, Malmöhus, Göteborg.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1970

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 172. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1970, n. **1306**.

Istituzione in Drammen (Norvegia) di un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Oslo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Drammen (Norvegia) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Oslo e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato non compreso nelle circoscrizioni territoriali degli altri uffici consolari esistenti nel Paese.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1970

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. **240**, *foglio n.* 170. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1307**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Francavilla Fontana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Francavilla Fontana è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato dalla Congregazione di carità il 16 luglio 1878, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brindisi;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Francavilla Fontana;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato dalla Congregazione di carità il 16 luglio 1878, modificato con regio decreto 8 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 175. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1308**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa », di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305 e modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2442, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia delle relazioni internazionali.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma:

« L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliere fra i seguenti:

Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.

La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia delle relazioni internazionali.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma:

« L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti:

Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.

La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia scolastica;
Storia delle relazioni internazionali;
Psicologia dell'età evolutiva.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma:

« L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti:

Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.

La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1970, n. **1309**.

Istituzione in San Marino (Repubblica di San Marino) di una legazione e soppressione del consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di 1ª categoria in San Marino (Repubblica di San Marino) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita una legazione in San Marino (Repubblica di San Marino).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 161. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1970, n. **1310.**

Elevazione al rango di ambasciata della rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) in Parigi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) in Parigi è elevata al rango di ambasciata.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° novembre 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 163. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1970, n. **1311.**

Istituzione in Roma di una rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) con rango di ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Roma una rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) con rango di ambasciata.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 162. — CARUSO

LEGGE 12 febbraio 1971, n. **8.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 del decreto-legge, prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

« Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati ad estendere l'assistenza economico-finanziaria a favore delle associazioni dei produttori iscritte nell'apposito elenco nazionale per le operazioni di ritiro del prodotto dal mercato nell'ambito di tutto il territorio delle regioni in cui operano gli enti, anche se al di fuori delle zone di loro specifica competenza e ricorrendo anche ai benefici dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, numero 622. Qualora la predetta assistenza venga effettuata mediante la prestazione di fidejussione, in rela-

zione alle anticipazioni eseguite dalle associazioni a favore dei soci, anche usufruendo dei benefici del presente articolo, sarà applicato l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948. Fino al limite delle prestazioni finanziarie concesse alle associazioni dei produttori per gli scopi anzidetti, gli enti di sviluppo diverranno creditori nei confronti dell'AIMA ».

Dopo l'articolo 15 *del decreto-legge è aggiunto il seguente articolo* 15-bis:

« Sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo di aeromobili non sono applicati i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni ».

All'articolo 16 *del decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni*:

al primo comma le parole: campagna 1970-71, *sono sostituite con le parole*: campagna 1970-71 e successive;

al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

« Per le campagne successive a quella 1970-71, tali disposizioni sono emanate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle norme comunitarie che fissano le relative modalità di concessione dell'integrazione o, in mancanza di tali norme, entro il 30 novembre di ciascun anno ».

All'articolo 18 *del decreto-legge, le parole*: campagna 1970-71, *sono sostituite con le parole*: campagna 1970-71 e successive.

All'articolo 21 *del decreto-legge, sono apportate le seguenti modificazioni*:

alla fine del comma sono soppresse le seguenti parole: « fermo restando l'obbligo di renderle pubbliche, attraverso gli albi pretori delle sedi comunali, nei 15 giorni successivi alle definizioni provinciali »;

è aggiunto il seguente comma:

« Per le campagne successive, la determinazione relativa all'adozione delle rese indicative deve aver luogo entro e non oltre il quindicesimo giorno da quello di scadenza della domanda d'integrazione quando il termine suddetto non è diversamente stabilito dalla CEE ».

All'articolo 22 *del decreto-legge, al primo comma, le parole*: campagna 1970-71, *sono sostituite con le parole*: campagna 1970-71 e successive ».

All'articolo 25 *del decreto-legge, sono apportate le seguenti modificazioni*:

al primo comma, concernente l'articolo 19 *del decreto-legge* 9 *novembre* 1966, *n.* 912, *convertito, con modificazioni, nella legge* 23 *dicembre* 1966, *n.* 1143, *è soppresso il seguente quarto capoverso*:

« Sulle somme di imposta non versate entro i termini stabiliti dal precedente comma, è dovuto, oltre all'indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, l'interesse legale a decorrere dal termine della scadenza della rata non pagata ».

al quarto comma, concernente l'articolo 22 *del decreto-legge* 9 *novembre* 1966, *n.* 912, *convertito, con modificazioni, nella legge* 23 *dicembre* 1966, *n.* 1143, *alla fine del secondo capoverso, dopo le parole*: e dell'olio di semi, *sono aggiunte le parole*: ottenuti negli stessi stabilimenti;

dopo il quarto comma, concernente l'articolo 22 *del decreto-legge* 9 *novembre* 1966, *n.* 912, *convertito, con modificazioni, nella legge* 23 *dicembre* 1966, *n.* 1143, *sono aggiunte le parole*:

« Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25-*bis*:

" E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli olî di oliva, per gli olî di oliva idrogenati, per gli olî acidi di oliva nonchè per gli acidi grassi di olî di oliva impiegati, nel territorio nazionale, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti per i quali non è possibile, qualora venissero importati, determinare mediante analisi chimica, la quantità di olî di oliva, di olî di oliva idrogenati, di olî acidi di oliva e di acidi grassi di olî di oliva in essi contenuta da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine.

Le norme di applicazione di quanto stabilito al comma precedente saranno determinate dal Ministro per le finanze " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — MORO — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — GAVA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.
Costituzione della sottocommissione per le fonti di energia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1970 con il quale, a termine dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, vengono delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le funzioni di Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1964, con il quale è stato stabilito l'ordinamento degli uffici e dei servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della commissione centrale dei prezzi e delle relative sottocommissioni;

Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1964, registro n. 14, foglio n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964, con il quale sono state istituite quattro distinte sottocommissioni per i diversi settori produttivi;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1970, in corso di registrazione, con il quale è stata rinnovata la composizione della commissione centrale dei prezzi per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1973;

Visto il decreto 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1968, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 203, con il quale è stata composta, per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1970, la sottocommissione per le fonti di energia;

Considerato che, per scadenza dei termini, è necessario provvedere al rinnovo della composizione della suddetta sottocommissione;

Viste al riguardo le designazioni pervenute dalle amministrazioni e organizzazioni interessate, riguardanti le nomine dei membri effettivi e supplenti della predetta sottocommissione:

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per le fonti di energia prevista dall'art. 5 del succitato decreto interministeriale 9 marzo 1964, aggiornata come nelle premesse, è così composta:

1) *per il Ministero dell'interno*:
Onorati dott. Pasquale, vice prefetto, membro effettivo;
Petrizzi dott. Primo, direttore di sezione, membro supplente;

2) *per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:
Vassallo dott. Ignazio, direttore di sezione, membro effettivo;
Gambero dott. Mario, ispettore superiore, membro supplente;

3) *per il Ministero delle finanze*:
Como ing. Alfonso, ispettore generale, membro effettivo;
Prestifilippo ing. Renato, ingegnere capo, membro supplente;

4) *per il Ministero del tesoro*:
D'Onofrio dott. Tommaso, direttore di divisione, membro effettivo;
Puglisi dott.ssa Maria, direttore di divisione, membro supplente;

5) *per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*:
Panzanaro dott. Aldo, ispettore generale, membro effettivo;
Pellegrini dott. Alarico, direttore di divisione, membro supplente;

6) *per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:
Sarli dott. Cesare, direttore capo, membro effettivo;
Bonifazio De Santis Jone, direttore di sezione, membro supplente;

7) *per il Ministero del commercio con l'estero*:
Argirò dott. Renato, ispettore generale, membro effettivo;
Ciancio dott. Vincenzo, direttore di divisione, membro supplente;

8) *per il Ministero dei lavori pubblici*:
Grappelli dott. ing. Giorgio, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, membro effettivo;
Colamarino dott. ing. Giovanni, ispettore generale, membro supplente;

9) *per l'Istituto nazionale per il commercio estero*:
Baronchelli dott. Andrea, ispettore generale, membro effettivo;

10) *per l'Istituto centrale di statistica;*
Di Comite dott. Angelo, ispettore generale, membro effettivo;
Runci dott. Mario, ispettore generale, membro supplente;

11) *per la Confederazione generale dell'industria italiana*:
Ferroni dott. Carlo, membro effettivo;
Sposito dott. Salvatore, membro supplente;

12) *per la Confederazione generale italiana del commercio e turismo*:
Lucentini dott. Mario, membro effettivo;
Luppi dott. Giovanni, membro supplente;

13) *per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana*:
Barbato dott. Rodolfo, membro effettivo;
Cappa dott. Arnaldo, membro supplente;

14) *per la Confederazione italiana sindacati lavoratori*:
Sitari Rosario, membro effettivo;

15) *per la Confederazione generale italiana del lavoro*:
Invernizzi Valentino, membro effettivo;
Rubilotti Lino, membro supplente;

16) *per l'Unione italiana del lavoro*:
Bonifazi Alberto, membro effettivo;
Degni Sandro, membro supplente;

17) *per la Regione siciliana*:
Catalano dott. Renato, ispettore regionale di 2ª classe, membro effettivo;

18) *per la Regione autonoma della Sardegna*:
Guaita dott. Antonio, direttore di sezione, membro effettivo;
Cella per. ind. Ignazio, segretario capo, membro supplente;

19) *per la Regione autonoma della Valle d'Aosta*:
Albaney Giuseppe, assessore per l'industria e il commercio, membro effettivo;
Ferrero dott. Felice, membro supplente;

20) *per la Regione Trentino-Alto Adige*:
Ferstl ing. Gotthard, ingegnere capo, membro effettivo;
Martinelli ing. Vittorio, ispettore generale, membro supplente;

21) *rappresentanti esperti per il settore economico dei carboni*:
Florio dott. Guido, Pudel dott. Klaus, Aubert dottore Raoul, Scavia dott. Luciano, D'Havet dottore Mario, Minghetti ing. Roberto;

22) *rappresentanti esperti per il settore economico dei prodotti petroliferi*:
Contini rag. Bepi, Ricci dott. Vittorio, Patricolo dott. Manlio, Grandi ing. Alberto (Lanfranchi ing. Mario, supplente), Venanzi dott. Francesco (Ratiglia dott. Fabio, supplente), Del Bo comm. Giuseppe (Bacchetti dott. Sandro, supplente), D'Andrea dott. Roberto;

23) *rappresentanti esperti per il settore economico del gas*:
Molinari ing. Giovanni, De Vita ing. Paolo, Reposi rag. Sergio, Pelosi dott. Alessandro, Cavallina dott. Gaspare, Giuntini dott. Luigi, Bernardi dott. Dafne, Chiarusi dott. Alessandro (Sapey per. ind. Franco, Sammarco ing. Mario, supplenti);

24) *rappresentanti esperti per il settore economico dell'elettricità*:
Massa ing. Nicola, Marciani ing. Eugenio, Limbruno dott. Alfonso, Di Giuseppe ing. Renato, Galeotti dott. Adalberto, Buscaglione ing. Aldo (Calvi dottore Gian Tommaso, supplente), Caporaso dottore Mario;

25) *esperti in materia economica e giuridica*:
Squillante dott. Arnaldo, consigliere di Stato.

Art. 2.

La sottocommissione di cui al precedente art. 1, ha il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione delle fonti di energia. A tal fine essa si avvale delle indagini eseguite dagli ispettori e di ogni altra fonte di informazione utile all'accertamento degli elementi di costo.

La sottocommissione opera su richiesta della commissione centrale dei prezzi alla quale riferisce sui risultati dei lavori.

Art. 3.

I membri della sottocommissione devono mantenere il segreto sulle notizie e sui dati dei quali vengono a conoscenza a cagione del loro ufficio.

Art. 4.

La sottocommissione per le fonti di energia è presieduta dal funzionario preposto alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 9 marzo 1964, citato nelle premesse.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono assolte, nell'ordine, dal capo del servizio 1° o dal capo del servizio 2° della segreteria tecnica di cui al citato decreto interministeriale 9 marzo 1964.

Le funzioni di segretario della sottocommissione suddetta sono assolte dal dott. Mario Piscopo, direttore di divisione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal dott. Salvatore Riccobono, direttore di sezione o dal dott. Cirillo Manieri, segretario capo.

Ai lavori della sottocommissione partecipano gli ispettori che hanno svolto le indagini per l'accertamento dei costi.

Art. 5.

Ai membri della sottocommissione, indicati dal n. 11) al n. 24) dell'art. 1, non sarà attribuito alcun gettone di presenza, nè alcun trattamento di missione a carico del bilancio statale, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 6.

Per la misura del gettone di presenza e le modalità per la sua corresponsione, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La relativa spesa sarà a carico del cap. 1792, art. 2 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rubrica Comitato interministeriale prezzi, per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 7.

Le suddette nomine decorrono dalla data del presente decreto ed avranno vigore fino al 30 giugno 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente delegato del Comitato interministeriale dei prezzi
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1971
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 172

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Costituzione della sottocommissione per i prodotti minerari, industriali e chimici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1970, con il quale, a termine dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, vengono delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le funzioni di Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1964, con il quale è stato stabilito l'ordinamento degli uffici e dei servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della commissione centrale dei prezzi e delle relative sottocommissioni;

Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1964, registro n. 14, foglio n. 21, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964, con il quale sono state istituite quattro distinte sottocommissioni per i diversi settori produttivi;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1970, in corso di registrazione, con il quale è stata rinnovata la composizione della commissione centrale dei prezzi per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1973;

Visto il decreto 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1968, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 368, con il quale è stata composta per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1970, la sottocommissione per i prodotti minerari, industriali e chimici;

Considerato che, per scadenza dei termini, è necessario provvedere al rinnovo della composizione della suddetta sottocommissione;

Viste al riguardo le designazioni pervenute dalle amministrazioni e organizzazioni interessate e riguardanti le nomine dei membri effettivi e supplenti della predetta sottocommissione;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per i prodotti minerari, industriali e chimici prevista dall'art. 7 del succitato decreto interministeriale 9 marzo 1964, aggiornata come nelle premesse, è così composta:

1) *per il Ministero dell'interno*:
Marrosu dott. Mario, vice prefetto, membro effettivo;
Cassisi dott. Salvatore, vice prefetto ispettore, membro supplente;

2) *per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:
Gambero dott. Mario, ispettore superiore, membro effettivo;
Golgi dott. Carlo, direttore di sezione, membro supplente;

3) *per il Ministero delle finanze*:
Musso ing. Ubaldo, ispettore generale, membro effettivo;
Iossa ing. Cristofaro, ingegnere capo, membro supplente;

4) *per il Ministero del tesoro*:
D'Onofrio dott. Tommaso, direttore di divisione, membro effettivo;
Puglisi dott.ssa Maria, direttore di divisione, membro supplente;

5) *per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*:
Lauri ing. Raffaele, ispettore generale, membro effettivo;
Azzaroni ing. Adelmano, ingegnere capo, membro supplente;

6) *per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:
Posteraro dott. Gabriele, direttore di divisione, membro effettivo;
Stagnitta dott. Gaetano, direttore capo, membro supplente;

7) *per il Ministero della sanità*:
Messina dott.ssa Sebastiana, chimico capo, membro effettivo;
De Felice dott. Francesco, chimico di 1ª classe, membro supplente;

8) *per l'Istituto centrale di statistica*:
Felici dott. Ubaldo, ispettore generale, membro effettivo;
Giovannini dott.ssa Luciana, direttore di divisione, membro supplente;

9) *per la Confederazione generale dell'industria italiana*:
Ferroni dott. Carlo, membro effettivo;
D'Aloya dott. Nicola, membro supplente;

10) *per la Confederazione generale italiana del commercio e turismo*:
Saleri dott. Leopoldo, membro effettivo;
Giuliano dott. Agostino, membro supplente;

11) *per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana*:
Barbato dott. Rodolfo, membro effettivo;
Vannicola dott. Paolo, membro supplente;

12) *per la Confederazione italiana sindacati lavoratori*:
Giorgetti Giuseppe, membro effettivo;

13) *per la Confederazione generale italiana del lavoro*:
Broglia Oruno, membro effettivo;
Cipriani Brunello, membro supplente;

14) *per l'Unione italiana del lavoro*:
Mari Tullio, membro effettivo;
Collina Pierfranco, membro supplente;

15) *per la Regione Trentino-Alto Adige*:
Amadori dott. Angelo, direttore di divisione, membro effettivo;
Stirpe geom. Giovanni, per. min. principale, membro supplente;

16) *per la Regione autonoma della Sardegna*:
Brianda dott. Salvatore, ispettore generale, membro effettivo;
Montixi dott. Remo, direttore di sezione, membro supplente;

17) *per la Regione autonoma della Valle d'Aosta*:
Albaney Giuseppe, assessore per l'industria ed il commercio, membro effettivo;
Marconi dott. Mario, membro supplente;

18) *per la Regione siciliana*:
Catalano dott. Renato, ispettore regionale di 2ª classe, membro effettivo;

19) *rappresentanti esperti per il settore economico dei fertilizzanti e anticrittogamici*:
Belelli prof. Giovanni (De Salvo dott. Riccardo, supplente), Forte dott. Giuseppe, Mariani dottore Carlo, Pisani rag. Giorgio (Pietrasanta dott. Roberto, supplente), Viali dott. Giorgio, Carniti rag. Ernesto (Sambucini dott. Sergio, supplente), Bonifazi ing. Reto, Nacamuli prof. Silvio (Bartoletti dott. Elvio, supplente);

20) *rappresentanti esperti per il settore economico del cemento e dei laterizi*:
Buzzi dott. Luigi, Poma ing. Carlo, Bertulessi dottore Francesco, Cattaneo ing. Alberto, Cantelli dott. Mario;

21) *rappresentanti esperti per il settore economico dei prodotti farmaceutici*:
Arena dott. Vincenzo, Segni dott. Salvatore, (Dckmann dott. Vittorio, supplente), Righini dott. Gaetano (Menti dott. Giuliano, supplente), Anzalone dott. Sergio (Catalani dott. Sergio, supplente), Cuomo dott. Francesco (Moscatelli dottore Gianfranco, supplente), Cicconetti prof. Ettore (Rauzi dott. Gino, supplente), Villosio dottore Dino (Di Camillo dott.ssa Berta, supplente), Gandini comm. rag. Renzo (Pistono avv. Ettore, supplente);

22) *esperto in materia economica o giuridica*:
Squillante dott. Arnaldo, consigliere di Stato.

Art. 2.

La sottocommissione di cui al precedente art. 1 ha il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dei prodotti minerari, industriali e chimici. A

tal fine si avvale delle indagini eseguite dagli ispettori e di ogni altra fonte di informazione utile all'accertamento degli elementi di costo.

La sottocommissione opera su richiesta della commissione centrale prezzi alla quale riferisce sui risultati dei lavori.

Art. 3.

I membri della sottocommissione devono mantenere il segreto sulle notizie e sui dati dei quali vengono a conoscenza a cagione del loro ufficio.

Art. 4.

La sottocommissione per i prodotti minerari, industriali e chimici è presieduta dal funzionario preposto alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 9 marzo 1964 citato nelle premesse.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono assolte, nell'ordine, dal capo del servizio 1° della segreteria tecnica di cui al citato decreto interministeriale 9 marzo 1964 o dal capo del servizio 2°.

Le funzioni di segretario della sottocommissione suddetta sono assolte dal dott. Francesco Ricci, consigliere di 1ª classe e, in caso di sua assenza o impedimento, dal primo segretario Ercole Satta.

Ai lavori della sottocommissione partecipano gli ispettori che hanno svolto le indagini per l'accertamento dei costi.

Art. 5.

Ai membri della sottocommissione, indicati dal n. 9) al n. 21) dell'art. 1, non sarà attribuito alcun gettone di presenza, nè alcun trattamento di missione, a carico del bilancio statale, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per la misura del gettone di presenza e le modalità per la sua corresponsione, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La relativa spesa sarà a carico del cap. 1792, art. 2 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rubrica Comitato interministeriale prezzi, per l'esercizio finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 7.

Le suddette nomine decorrono dalla data del presente decreto ed avranno vigore fino al 30 giugno 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente delegato del Comitato interministeriale dei prezzi
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1971
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 171

(1543)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al monte Pirchiriano nel territori dei comuni di S. Ambrogio Torinese e Chiusa di S. Michele.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 maggio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Pirchiriano nei comuni di S. Ambrogio Torinese e Chiusa di S. Michele;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Sant'Ambrogio Torinese e Chiusa di S. Michele;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un insieme di non comune bellezza avente valore estetico e tradizionale, sottolineato da zone boscose, da pareti e speroni di roccia che conservano i segni della millenaria pressione della massa glaciale, comprende punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dell'ampio panorama dei monti della pianura circostante e dei laghi di Avigliana;

Decreta:

La zona intorno al monte Pirchiriano sita nei territori dei comuni di S. Ambrogio Torinese e Chiusa di San Michele ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dal punto d'incontro della strada da Torino a Susa (statale n. 25) con la strada antica di Francia, in comune di S. Ambrogio Torinese la linea segue verso ovest detta strada fino ad incontrare il confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Chiusa di S. Michele; prosegue nel foglio IV del comune di Chiusa S. Michele percorrendo ancora la strada statale n. 25 fino ad incontrare, in corrispondenza del mappale 121 del foglio IV di Chiusa di San Michele, il canale che corre lungo la linea di separazione tra i mappali 121 e 120, prosegue verso sud lungo il percorso di detto canale percorrendo la linea di separazione tra i mappali 121 e 120, 122 e 120, 122 e 289, devia verso ovest

seguendo sempre la linea di demarcazione tra i mappali 122, 289 e 123 e 289, devia nuovamente verso sud seguendo il confine tra i mappali 278 e 289, 278 e 346, 278 e 341, 286 e 341, 286 e 287, fino ad incontrare la strada comunale di S. Ambrogio, devia verso ovest seguendo detta strada comunale fino ad incontrare il confine con il foglio VII del comune di Chiusa, da questo punto prosegue verso sud lungo la linea di separazione tra il foglio VII e il foglio VI del comune di Chiusa fino ad incontrare la strada comunale di S. Michele, percorre il tracciato di questa strada nel foglio VI fino al suo punto di intersezione con la strada vicinale della Sagra di S. Michele; da detto punto, seguendo la strada vicinale della Sagra di San Michele, devia verso ovest per breve tratto, prosegue poi verso sud quindi verso est fino ad incontrare nuovamente la strada comunale di S. Michele; prosegue percorrendo verso sud la strada comunale di S. Michele fino ad incontrare la strada comunale di Basinette; da questo punto segue verso sud la linea di separazione tra il foglio XII e il foglio V, tra il foglio XIII e il foglio V, percorrendo il tracciato della strada comunale di San Michele fino ad incontrare la linea di confine di Chiusa e il comune di S. Ambrogio. A partire da questo punto la linea segue verso sud il confine tra il comune di Chiusa e il comune di S. Ambrogio fino ad incontrare la linea di confine del comune di Valgioie; prosegue percorrendo la linea di separazione tra il comune di Valgioie e il comune di S. Ambrogio fino ad incontrare la linea di separazione tra il foglio XI e il foglio XII del comune di S. Ambrogio; prosegue poi verso est seguendo la linea di separazione tra il foglio XII del comune di S. Ambrogio e il territorio del comune di Valgioie; segue detta linea fino ad incontrare la linea di separazione tra il mappale 24 e il mappale 29 del foglio 12 del comune di S. Ambrogio, devia verso nord-est seguendo detta linea fino ad incontrare la linea di separazione tra il foglio X e il foglio XII del comune di S. Ambrogio; da questo punto prosegue, sempre in territorio di S. Ambrogio, percorrendo la linea di separazione tra il foglio X e il foglio XII, tra il foglio IX e il foglio XII, tra il foglio XIII e il foglio XII, fino ad incontrare nuovamente la linea di confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Valgioie; segue verso sud detta linea fino ad incontrare il confine del comune di Avigliana; da questo punto la linea devia verso est seguendo la linea di confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Avigliana fino ad incontrare la via Giaveno; prosegue deviando verso nord lungo il tracciato di quest'ultima strada, penetra nell'abitato di S. Ambrogio fino in piazza IV Novembre, devia lungo il fianco della chiesa parrocchiale, verso est, fino in piazza San Giovanni; da piazza San Giovanni la linea prosegue lungo la via Umberto I e via Susa fino ad incontrare nuovamente il bivio tra detta strada e la strada statale n. 25 chiudendosi in corrispondenza dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Sant'Ambrogio Torinese e Chiusa di San Michele provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

L'anno 1968, il mese di maggio, il giorno 9 alle ore 9, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala della soprintendenza ai monumenti del Piemonte, la commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali per trattare dello argomento di cui al seguente ordine del giorno:

Comune di SANT'AMBROGIO TORINESE e Comune di CHIUSA DI S. MICHELE: Ambiente paesistico del monte Pirchiriano: proposta di perimetrazione di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La commissione delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, *la zona definita dal seguente perimetro comprendente* le zone precedentemente vincolate:

a partire dal punto d'incontro della strada da Torino a Susa (*statale n. 25*) con la strada antica di Francia, in comune di S. Ambrogio Torinese, la linea segue verso ovest detta strada fino ad incontrare il confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Chiusa di S. Michele; prosegue nel foglio IV del comune di Chiusa di S. Michele percorrendo ancora la strada statale n. 25 fino ad incontrare, in corrispondenza del mappale 121 del foglio IV di Chiusa di S. Michele il canale che corre lungo la linea di separazione tra i mappali 121 e 120, prosegue verso sud lungo il percorso di detto canale percorrendo la linea di separazione tra i mappali 121 e 120, 122 e 120, 122 e 289, devia verso ovest seguendo sempre la linea di demarcazione tra i mappali 122 e 289, 123 e 289, devia nuovamente verso sud seguendo il confine tra i mappali 278 e 289, 278 e 346, 278 e 341, 286 e 341, 286 e 287, fino ad incontrare la strada comunale di S. Ambrogio, devia verso ovest seguendo detta strada comunale fino ad incontrare il confine con il foglio VII del comune di Chiusa, da questo punto prosegue verso sud lungo la linea di separazione tra il foglio VII e il foglio VI del comune di Chiusa fino ad incontrare la strada comunale di S. Michele, percorre il tracciato di questa strada nel foglio VI fino al suo punto di intersezione con la strada vicinale della Sagra di S. Michele; da detto punto, seguendo la strada vicinale della Sagra di S. Michele, devia verso ovest per breve tratto, prosegue poi verso sud quindi verso est fino ad incontrare nuovamente la strada comunale di S. Michele; prosegue percorrendo verso sud la strada comunale di S. Michele fino ad incontrare la strada comunale di Basinette; da questo punto segue verso sud la linea di separazione tra il foglio XII e il foglio V, tra il foglio XIII e il foglio V, percorrendo il tracciato della strada comunale di S. Michele fino ad incontrare la linea di confine di Chiusa e il comune di S. Ambrogio.

A partire da questo punto la linea segue verso sud il confine tra il comune di Chiusa e il comune di S. Ambrogio fino ad incontrare la linea di confine del comune di Valgioie; prosegue percorrendo la linea di separazione tra il comune di Valgioie e il comune di S. Ambrogio fino ad incontrare la linea di separazione tra il foglio XI e il foglio XII del comune di S. Ambrogio; prosegue poi verso est seguendo la linea di separazione tra il foglio XII del comune di S. Ambrogio e il territorio del comune di Valgioie; segue detta linea fino ad incontrare la linea di separazione tra il mappale 24 e il mappale 29 del foglio 12 del comune di S. Ambrogio, devia verso nord-est seguendo detta linea fino ad incontrare la linea di separazione tra il foglio X

e il foglio XII del comune di S. Ambrogio; da questo punto prosegue, sempre in territorio di S. Ambrogio, percorrendo la linea di separazione tra il foglio X e il foglio XII, tra il foglio IX e il foglio XII, tra il foglio XIII e il foglio XII, fino ad incontrare nuovamente la linea di confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Valgioie; segue verso sud detta linea fino ad incontrare il confine del comune di Avigliana; da questo punto la linea devia verso est seguendo la linea di confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Avigliana fino ad incontrare la via Giaveno; prosegue deviando verso nord lungo il tracciato di quest'ultima strada, penetra nell'abitato di S. Ambrogio fino in piazza IV Novembre devia lungo il fianco della chiesa parrocchiale, verso est, fino in piazza San Giovanni; da piazza San Giovanni la linea prosegue lungo la via Umberto I e via Susa fino ad incontrare nuovamente il bivio tra detta strada e la strada statale n. 25 chiudendosi in corrispondenza dello stesso.

(901)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che i consorzi di bonifica raggruppati dalla provincia di Catanzaro hanno chiesto la classificazione della strada di bonifica « isole Capo Rizzuto-case Fratte »;

Visto il voto n. 783 del 24 maggio 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'articolo 4-*d* della legge n. 126;

Visto l'atto n. 2112/46 del 23 settembre 1967, trasmesso dall'amministrazione provinciale di Catanzaro il 4 aprile 1970, con il quale quell'ente ha espresso parere favorevole per la classificazione tra le strade provinciali della strada di bonifica « isola Capo Rizzuto-case Fratte », di km. 4,894 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse, di km. 4,894, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(906)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1971, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1971, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle assemblee legislative il 31 luglio 1970;

Visto l'art. 14, ultimo comma, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 240674 in data 7 gennaio 1971, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1971 al 30 aprile 1971 e che prevede, tra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori di buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 30 aprile 1971 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1971
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 65

(1631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giuseppe Lombardini, nato a Capoterra (Cagliari) il 5 ottobre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 15 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(946)

Il dott. Massimo Aimone Magi, nato a Parma il 5 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 12 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(947)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.131.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1410)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 520.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1411)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.616.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1412)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 656.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1413)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1414)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.402.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1415)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.146.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1416)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1417)

Autorizzazione al comune di Aci Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Aci Castello (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1418)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1419)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.564.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1420)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.501.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1421)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.411.807, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1422)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Ciminna (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 37.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1423)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.396.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1438)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di San Mauro di Saline (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.565.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1439)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.349.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1440)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.620.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.161.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.565.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.317.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.607.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 512.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommini strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1448)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli e per esami per sei secondi capi in servizio permanente della specialità musicanti

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visti gli articoli 17 e 18 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni vigenti in materia di arruolamento volontario nella Marina militare, contenute nel testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Constatata la necessità di reclutare sei sottufficiali appartenenti alla specialità musicanti per la banda centrale della Marina militare;

Constatata l'impossibilità di reclutare i sottufficiali musicanti mediante il concorso bandito con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1970, registro n. 14 Difesa pers. mil., foglio n. 152, per mancanza di sergenti volontari musicanti al sesto anno di ferma;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per sei secondi capi in servizio permanente della specialità musicanti, uno per ciascuno dei seguenti strumenti:

1° oboe;
1° clarinetto piccolo in mib;
1° clarinetto soprano in sib principale;
1° clarinetto soprano in sib;
1° corno in fa e sib;
1° flicorno sopranino in mib solista.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, per uno o più strumenti:

a) i secondi capi e sergenti in congedo, provenienti dai ruoli del personale volontario della Marina militare, di età non superiore ai trenta anni;

b) i cittadini dello Stato che abbiano già soddisfatto gli obblighi di leva in qualunque forza armata dello Stato, che siano muniti del titolo di studio di licenza di compimento medio di conservatorio statale o titolo equipollente e che abbiano età non inferiore ai venticinque anni ed in ogni caso non superiore ai trenta.

Oltre alle predette condizioni particolari, gli aspiranti di cui sopra debbono possedere le sottonotate condizioni prescritte per gli arruolamenti volontari:

abbiano la cittadinanza italiana;

abbiano l'attitudine fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

siano di buona condotta morale e civile e non abbiano procedimenti penali in corso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione.

In esse i candidati specificheranno lo strumento o gli strumenti per cui intendano concorrere.

Le domande vanno presentate, o fatte pervenire, direttamente al Ministero entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e dovranno essere corredate, a seconda dei casi, di uno dei seguenti documenti in bollo:

documento matricolare, rilasciato dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - 10ª Divisione, se trattasi di aspiranti nelle condizioni di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

documento matricolare, rilasciato dal distretto militare o dalle capitanerie di porto competenti, comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi di leva, per gli aspiranti nelle condizioni di cui al precedente art. 2, lettera *b*).

Art. 4.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento.

Gli aspiranti ammessi al concorso riceveranno comunicazione, in tempo utile, della data e della sede di effettuazione delle prove anzidette.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta da:

un capitano di vascello, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda centrale della Marina militare, membro;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in istrumentazione per bande, membro;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione M.M., avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

La commissione, mediante l'attribuzione a ciascun concorrente di un punto di merito da uno a venti per le prove di cui all'art. 4, formerà distinta graduatoria per ogni strumento.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto non inferiore a 14.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, per i concorrenti collocati nelle graduatorie, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'ospedale militare più vicino alla loro residenza, della idoneità fisica;

2) alla richiesta, mediante apposita comunicazione, dei documenti in bollo che i concorrenti dovranno far pervenire al Ministero, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale generale.

Art. 7.

I vincitori del concorso sono arruolati con il grado di secondo capo ed avviati a seguire il corso di istruzione generale professionale presso le scuole C.E.M.M. di Taranto.

I vincitori di cui al precedente art. 2, lettera *b*), prima della nomina a secondo capo, devono prestare sei mesi di servizio effettivo col trattamento del grado di sergente.

I vincitori del concorso debbono assumere servizio entro il termine che verrà loro fissato. Chi non ottemperi a ciò senza giustificato motivo, verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

Il trasferimento dei vincitori nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente sarà definitivo dopo l'esito favorevole del precitato corso d'istruzione generale professionale ed essi prenderanno posto nel ruolo dei secondi capi in servizio permanente, della specialità « musicanti », dopo l'ultimo parigrado già iscritto nel ruolo stesso.

Coloro che non avessero superato il corso d'istruzione generale professionale, saranno prosciolti dall'arruolamento e restituiti ai ruoli della forza in congedo al Corpo di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 139

(977)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2369 del 23 gennaio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio di igiene e sanità del comune di Napoli, vacante al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 20004 del 5 luglio 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Napoli al 30 novembre 1967 nel comune di Napoli:

1. Ortolani Gaetano	punti	189,1160
2. Salvaggio Leonardo	»	188,1032
3. Triggiani Luigi	»	163,7084
4. Barro Giovanni	»	140,4798

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 12 gennaio 1971

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 792 del 12 gennaio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio di igiene e sanità del comune di Napoli, vacante al 30 novembre 1967;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Ortolani Gaetano, nato a Napoli il 1° aprile 1937, risultato idoneo nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio di igiene e sanità del comune di Napoli.

Il suddetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina è fatta in via di esperimento, per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 12 gennaio 1971

Il medico provinciale: MORANTE

(982)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7395 del 9 novembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 1° aprile 1970;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'impiego del segretario della commissione dott. Vincenzo Santoriello, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il telegramma n. 300.VIII.II.40.C.582 del 20 gennaio 1971, con il quale il Ministero della sanità ha designato all'uopo il consigliere di 1ª classe dott. Alberto Loria;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alberto Loria, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione indicata in premessa, in sostituzione del dott. Vincenzo Santoriello.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Latina, addì 23 gennaio 1971

Il medico provinciale: REALMUTO

(981)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.